



U.N.U.C.I.

TRATTAMENTO DI PENSIONE AI SUPERSTITI

VADEMECUM INFORMATIVO

EDIZIONE 2017

Prefazione

A distanza di cinque anni dalla pubblicazione del “Vademecum informativo sulla pensione di reversibilità”, la Presidenza Nazionale ha ritenuto opportuno rivedere e aggiornare le informazioni contenute in quel testo per adeguarlo alle disposizioni di legge che, nel tempo, hanno introdotto modifiche, talvolta sostanziali, nella disciplina di un importante e delicato settore.

Anche in questa occasione, la Presidenza si è avvalsa della consulenza competente e aggiornata del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri, consulente giuridico-amministrativo del nostro Sodalizio, che ringrazio per la disponibilità e la concretezza del contributo fornito in questa, come in altre circostanze.

Lo scopo di questo documento, come per il precedente, è quello di offrire un supporto di informazioni a tutti coloro che si trovano ad affrontare pratiche burocratiche, non sempre facili, per ottenere il riconoscimento di diritti previsti dalle leggi vigenti. Il trattamento di pensione ai superstiti, infatti, è un argomento triste che va trattato, specie per i suoi multiformi aspetti che la normativa presenta nelle differenti e complesse situazioni familiari.

Ritengo, perciò, che si tratti di un documento utile per tutti i Soci, una guida destinata ad agevolare il raggiungimento di un obiettivo importante, quale il godimento della pensione di reversibilità, capace di assicurare la sopravvivenza ai familiari del congiunto deceduto.

Al tempo stesso, credo sia opportuno rammentare come la normativa in vigore sia comunque suscettibile di ulteriori modifiche; pertanto suggerisco, ai soggetti interessati ai singoli casi, di rivolgersi anche alle competenti sedi INPS per ottenere conferma delle indicazioni fornite da questo Vademecum.

La presente pubblicazione sarà inviata a tutti i Soci, quale allegato ad un prossimo numero della nostra Rivista e potrà essere consultata anche sul sito della Presidenza Nazionale (www.unuci.org) alla voce “Tutela iscritti”.

Desidero, in chiusura, ringraziare il Generale Giuliano Giannone, Vice Direttore della Rivista “UNUCI”, che ha curato gli aspetti redazionali del documento.

*Il Presidente Nazionale f.f.
Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini*

Roma, 4 aprile 2017

Sommario

	Prefazione	<i>pag. 3</i>
1.	<i>Premessa</i>	<i>pag. 5</i>
2.	<i>Destinatari del trattamento ai superstiti</i>	<i>pag. 5</i>
3.	<i>Misura del trattamento</i>	<i>pag. 7</i>
4.	<i>Decorrenza</i>	<i>pag. 7</i>
5.	<i>Come si ottiene la prestazione</i>	<i>pag. 7</i>
6.	<i>Termini di presentazione</i>	<i>pag. 7</i>
7.	<i>Durata della prestazione</i>	<i>pag. 8</i>
8.	<i>Cumulo della prestazione con altri redditi</i>	<i>pag. 8</i>
	 Appendice	
-	<i>Benefici derivanti dalla condizione di vittime del dovere</i>	<i>pag. 9</i>
-	<i>Facsimile domanda per ottenere i benefici previsti per gli eredi delle vittime del dovere</i>	<i>pag. 10</i>
-	<i>La reversibilità non spetta al convivente more uxorio</i>	<i>pag. 11</i>
-	<i>Abolite le limitazioni per differenza di età</i>	<i>pag. 12</i>

Vademecum

TRATTAMENTO DI PENSIONE AI SUPERSTITI

1. Premessa

In via preliminare si ritiene necessario sottolineare che la reversibilità ha natura previdenziale e non assistenziale. Sono in atto tentativi intesi a sopprimere il suo carattere previdenziale per trasformarla in assistenziale, correlata ai mezzi di cui dispone il beneficiario.

Il trattamento relativo alla pensione di reversibilità, detta anche pensione indiretta, consiste in una prestazione di natura economico previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato deceduto.

La legge di riforma del sistema previdenziale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione.

Pertanto per tutti i casi di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, sorto dopo il 16/8/95, si dovranno seguire i criteri operativi precisati dall'INPS. Ferma restando la normativa previgente, il cui diritto al conseguimento sia sorto prima del 16/8/95, le prestazioni previdenziali possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

reversibilità ordinaria qualora l'iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia ovvero d'invalidità;

indiretta ordinaria qualora l'iscritto alla data del decesso (avvenuta in attività di servizio) sia in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, ovvero di 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio;

reversibilità di privilegio: se il defunto godeva di pensione privilegiata, essa è reversibile nella misura del 60% senza alcuna successiva riduzione. Se il defunto godeva di pensione privilegiata di 1a categoria, competono, a domanda, i benefici di cui all'art. 93 del T.U. 1092/1073 (attribuzione di un trattamento speciale per un periodo di tre anni di una pensione dello stesso importo goduto dal de cuius).

indiretta di privilegio: qualora l'iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio e per causa di servizio;

inabilità reversibile: in caso di decesso dell'iscritto già titolare della pensione d'inabilità. Anche in questo caso sono previsti i benefici di cui all'art. 93 del T.U. 1092/1973 (attribuzione, a domanda, di un trattamento speciale per un periodo di tre anni di una pensione dello stesso importo goduto dal de cuius).

inabilità indiretta: a seguito del riconoscimento dello stato d'inabilità dell'iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto, in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà.

2. Destinatari del trattamento ai superstiti

Sono destinatari di tale trattamento di pensione i superstiti del dipendente pubblico iscritto all'INPS, secondo il seguente ordine:

a) il coniuge, per il quale non è richiesta alcuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta, ovvero di reversibilità;

b) il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art.5 legge 898/70, e dal non aver contratto nuove nozze;

c) il coniuge divorziato, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia titolare d'assegno di divorzio (alimentare) di cui all'art.5 della legge 898/70;
- non sia passato a nuove nozze;
- il coniuge divorziato dante causa sia deceduto dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della Legge 6/3/87 n. 74;
- la data d'inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell'assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- non esista coniuge superstite;

d) il coniuge divorziato, anche nell'ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio e il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge n. 74/87) al trattamento di pensione, purché in possesso dei requisiti di cui al punto c) e solo successivamente all'emissione di specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti, al coniuge e all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e reddituali (Corte Costituzionale: Ord. 419 del 27/10/99) Int. 52 del 18/10/2000;

e) i figli ed equiparati, che alla data del decesso del pensionato siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni:

- minori del 18° anno d'età;
- studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d'età;
- studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d'età;
- maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto.

Sono equiparati a figli legittimi e naturali:

- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto;
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art.279 del codice civile;
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli art. 580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto;
- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto;
- i figli postumi nati il 300° giorno dalla data di decesso del padre;
- i figli che, avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore erano coniugati.

In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti:

- 65 anni d'età;
- non siano titolari di pensione diretta e indiretta (sono escluse alcune categorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell'INPS, allegato all'informativa INPDAP n.10 del 16.02.2000);
- siano a carico del lavoratore deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero, se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti:

- siano inabili al lavoro (anche in età inferiore ai 18 anni);
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.

Da evidenziare

Sono, inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati.

UNIONI CIVILI (legge Cirinnà)

La reversibilità è prevista anche per le coppie dello stesso sesso.

Il comma 20 della Legge n. 76/2016, equipara, non solo ai fini civilistici, ma anche fiscale, l'unione civile tra due persone dello stesso sesso, alla famiglia composta da coniugi eterosessuali. Dunque, come disposto dal comma 20, la pensione di reversibilità spetta anche al soggetto superstite della coppia dello stesso sesso legata ai fini civili.

3. Misura del trattamento

La pensione indiretta è costituita da un'aliquota della pensione diretta, come di seguito specificato:

Coniuge o Orfano:	60%
Coniuge con un orfano:	80%
Coniuge con due orfani:	100%
Coniuge con tre orfani:	100%
Coniuge con quattro o più orfani:	100%
Orfano solo	60%
Orfano minore, studente o inabile dal 17.8.95:	70%
Due orfani:	80%
Tre o più orfani:	100%
Genitori fratelli-sorelle:	15% (ciascuno)

(la somma delle quote non può, peraltro, superare il 100%).

Se il superstite (o i superstiti) ha un proprio reddito, il trattamento sopra indicato può subire delle riduzioni come indicato al successivo para. 8.

4. Decorrenza

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

5. Come si ottiene la prestazione

La prestazione si ottiene a domanda, da parte del superstite avente diritto. La richiesta va presentata alla Sede Provinciale INPDAP competente per territorio di residenza compilando apposito modulo (vedasi allegato).

6. Termini di presentazione

La domanda volta alla concessione del trattamento pensionistico ai superstiti può essere presentata in qualsiasi periodo di tempo successivo al decesso dell'ex iscritto, ovvero del pensionato, con la sola esclusione del trattamento indiretto di privilegio per la cui concessione il superstite, avente diritto al trattamento, deve inoltrare richiesta entro e non oltre i cinque anni dalla data di decesso dell'iscritto.

Da evidenziare

A norma di codice civile, trascorsi dieci anni dal decesso del titolare della posizione assicurativa, ovvero del trattamento di pensione diretta, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.

7. Durata della prestazione

L'erogazione della prestazione cessa con la morte del beneficiario, ovvero al venir meno delle condizioni soggettive richieste per il conseguimento del diritto (matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato d'inabilità, ecc.).

A tal riguardo va rilevato che al coniuge superstite, nell'ipotesi di cessazione dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo matrimonio.

8. Cumulo della pensione con altri redditi: Art. 41 comma 1 L. 35/1995

Il cumulo tra trattamento di reversibilità e redditi è così disciplinato:

- a) *totale cumulabilità* tra redditi familiari e pensione di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani minori, studenti od inabili;
- b) *cumulabilità parziale* con altri redditi. Ove il superstite abbia un proprio reddito (la casa in cui si abita non concorre alla determinazione dell'imponibile), la misura del trattamento indicata al para. 3. subirà una riduzione proporzionale al reddito percepito di seguito indicata:

reddito non superiore a tre volte il minimo INPS : nessuna riduzione;

reddito compreso tra tre e quattro volte il minimo INPS: riduzione del 25%;

reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo INPS: riduzione del 40%;

reddito superiore a cinque volte il minimo INPS: riduzione del 50%.

Quota una tantum in caso di nuovo matrimonio

In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione e gli viene erogata la "**doppia annualità**", **pari a due annualità della pensione in pagamento**, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità, che cessa di essere corrisposta. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento della loro quota.

La norma è poco nota. Quasi sconosciuta.

Per ottenere il citato emolumento l'avente diritto deve inoltrare specifica domanda, esclusivamente in via telematica, alla sede dell'INPS che ha in carico la pensione di reversibilità.

Potrebbe anche verificarsi che, tra gli aventi diritto della pensione di reversibilità della pensione da revocare, ci siano anche figli minori o inabili. In questi casi i soggetti interessati continuano ad avere diritto alla loro quota di pensione. Tale circostanza è opportuno sia indicata nella istanza di richiesta della **doppia annualità**.

APPENDICE

Benefici derivanti dalla condizione di "Vittime del Dovero"

(Riferimento DPR n. 243 del 07 luglio 2006)

1. Condizioni per rientrare nella categoria "Vittime del Dovero"

Per vittime del dovere si intendono i soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.

Sono, inoltre, equiparati alle vittime del dovere le persone che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative, come l'impiego su unità navali, aeromobili o presso infrastrutture militari con significativa presenza di amianto.

2. Modalità per ottenere la corresponsione delle provvidenze

Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati.

Le domande devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a MARIUGP IV Reparto 3° Ufficio Consulenza e Documentazione Sanitaria, piazzale della Marina, 4 – 00196 Roma.

2. Benefici previsti

- a) Speciale elargizione di Euro 200.000,00 soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%. A far data dal 01.01.2008, in caso di invalidità permanente pari a 4/5 della capacità lavorativa, tale elargizione spetta solo se l'invalidità stessa ha comportato la cessazione del rapporto di impiego.
- b) Per i soggetti con percentuale di invalidità inferiore all'80% è prevista la speciale elargizione di Euro 2.000,00 per punto percentuale di invalidità.
- c) Facoltà del coniuge (di cittadinanza italiana) o del convivente more uxorio e dei parenti a carico entro il secondo grado, di cittadinanza italiana, di optare per un assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione di Euro 200.000,00.

Misura dell'assegno:

- Euro 309,84 mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre;
 - Euro 193,67 mensili, se i destinatari sono quattro o cinque;
 - Euro 154,94 mensili, se i destinatari sono in numero superiore a cinque.
- d) Attribuzione in via generalizzata dello "speciale assegno vitalizio" di Euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad $\frac{1}{4}$ della capacità lavorativa, non reversibile.
 - e) Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità.
 - f) Assegno vitalizio di Euro 258,23 mensili, soggetto a perequazione automatica, rivalutato dal 01/01/2004 a Euro 500,00 mensili, a tutti i superstiti, ivi compresi, dal 01/01/2008, i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad $\frac{1}{4}$ della capacità lavorativa.
 - g) Esenzione dalla spesa per ogni prestazione sanitaria (no ticket su esami clinici e visite specialistiche).
 - h) Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.

- i) Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici.
- j) Titolo preferenziale per il collocamento al lavoro nella Pubblica amministrazione, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, a favore del coniuge e figli superstiti ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano unici superstiti) dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi.
- k) Borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, in favore delle vittime che hanno subito un'invalidità permanente, nonché dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario.

FACSIMILE DOMANDA PER OTTENERE I BENEFICI PREVISTI PER GLI EREDI DELLE VITTIME DEL DOVERE

AL MINISTERO DELLA DIFESA
 Direzione Generale della Previdenza Militare
 Della Leva e del Collocamento al lavoro
 dei volontari congedati
 Viale dell'Esercito 186
 00143 ROMA CECCHIGNOLA

La sottoscritta _____ nata a _____ il _____
 residente a _____ Via _____ n. _____ vedova del _____ nato a _____
 (_____) il _____ deceduto a _____ il _____
 per infermità contratta in servizio e per causa di servizio, riconosciuto quale "vittima del dovere"
essendo affetto dall'__ seguent__ infermità: _____ come /Processo Verbale
 n. _____ In data _____ di _____

CHIEDE

la corresponsione dei benefici e provvidenze derivanti dalla condizione di **VITTIMA DEL DOVERE** (D.P.R. 243/2006).

DICHIARA

di acconsentire alla trattazione e comunicazione, da parte degli uffici competenti, dei propri dati personali, relativi al procedimento attivato con la presente istanza.

Allega la seguente documentazione:

- Copia del documento di identità in corso di validità
- Copia del Decreto/Processo Verbale sopra citato

 (Località e data)

 (firma)

LA REVERSIBILITÀ NON SPETTA AL CONVIVENTE MORE UXORIO

More uxorio significa "come moglie e marito" per indicare la condizione di due persone che convivono stabilmente senza aver contratto matrimonio.

Non spetta la pensione di reversibilità al convivente more uxorio, perché non prevista dall'attuale sistema previdenziale. Così ha sentenziato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 22318/2016 rigettando il ricorso con il quale il convivente superstite avrebbe voluto usufruire della reversibilità della pensione di inabilità della quale era titolare la deceduta convivente "more uxorio"

Il rigetto ha sorpreso non solo il ricorrente in quanto, a parere di chi scrive, non è sufficientemente chiara la differenza tra unioni civili e convivenze di fatto.

Il testo della recente legge sulle unioni civili, dal titolo "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" si occupa di unioni civili e convivenze di fatto. Esaminiamo le differenze:

- per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
- per convivenze di fatto, invece si intendono le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".

Cosa prevedono le unioni civili (sono le unioni civili tra persone dello stesso sesso):

- si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
- i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
- entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
- in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
- se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;
- la separazione avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

Cosa prevedono le norme per le coppie di fatto (sia etero che omosessuali):

- i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
- se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
- se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
- i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
- oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.

Nella citata sentenza manca qualsiasi riferimento all'ultima riforma del diritto di famiglia relativa

alle unioni di fatto, equiparate in buona parte ex lege alle coppie coniugate. Appare chiaro che il legislatore non ha previsto la reversibilità in favore del convivente "more uxorio" forse sperando che la Magistratura avesse colmato una simile grossolana omissione.

Reversibilità

ABOLITE LE LIMITAZIONI PER DIFFERENZA DI ETÀ L'amore non ha limiti di età: prevale anche sugli equilibri di bilancio

Nel 1988, per salvare gli equilibri di bilancio, il Ministro del Lavoro pro tempore scrisse a tutte le Magistrature, dalla Consulta alle Corti dei Conti, Centrale e Regionali, passando per il Consiglio di Stato: "se voi date troppo spazio ai pensionati distruggete il bilancio dello Stato". E aggiunse: "I ricorsi devono essere giudicati con rigore e se c'è da scegliere tra una interpretazione favorevole ed una meno, è preferibile la seconda".

Mentre per il "Contributo di Solidarietà" l'appello ha funzionato, questa volta l'appello è andato a buon fine.

Sugli equilibri di bilancio prevale l'amore. Il «diritto all'affettività» non si perde con l'avanzare degli anni. Parola del giudice costituzionale relatrice.

A seguito di un ricorso da parte di una vedova più giovane di oltre 20 anni del defunto coniuge, la Corte dei Conti con ordinanza del 24 marzo 2014, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 depositata il 14 luglio 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

La norma dichiarata illegittima limitava l'ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un'età superiore ai settant'anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent'anni.

È singolare che in passato la relatrice della sentenza, richiamandosi a una giurisprudenza divenuta ormai costante di mettere le esigenze del bilancio dello Stato davanti ai diritti dell'uomo, specie in materia di quiescenze e di diritti acquisiti nella reversibilità e di retroattività in genere, non ha tenuto conto nemmeno delle censure persino della Cedu (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) affermando questo originale principio: "...in relazione ai rapporti di durata, non si può riporre alcun ragionevole affidamento nell'immutabilità della disciplina previdenziale e non sono precluse **modificazioni sfavorevoli**, finalizzate a riequilibrare il sistema".

Questa volta, la citata relatrice, modifica il restrittivo atteggiamento precedentemente assunto e sostenuto e, con inusuale generosità, censura la norma varata nel 2011 in virtù del novello art. 81, introdotto in Costituzione ed inteso a salvaguardare gli equilibri di bilancio, e a contrastare il fenomeno di **matrimoni fraudolenti e di interesse** attraverso penalizzazioni economiche: la pensione di reversibilità, che di norma è pari al 60% di quella del familiare deceduto se c'è solo il coniuge e sale al 100% se ci sono più figli, veniva **ridotta** di una misura compresa tra il 25 e il 50%. Esentati solo i nuclei familiari con figli di **minore età, studenti** o inabili al lavoro.

Il «diritto all'affettività» non si perde con l'avanzare degli anni. E comunque nessuno, tantomeno lo Stato, può sindacare le ragioni di un matrimonio in tarda età. Chi decide di sposarsi anche dopo i settanta anni ha tutto il diritto di farlo senza che venga sospettato di voler frodare l'erario. Nemmeno se il coniuge è di molto più giovane. Dunque è incostituzionale quella disciplina del 2011 che mise un freno alle pensioni di reversibilità, e che nel gergo mediatico venne chiamata «norma anti-badanti».

Così ha stabilito la Consulta con una sentenza importante, destinata a lasciare il segno nel costume nazionale. Perché non si limita a cancellare una misura presa anni fa dal governo, ma fa emergere un'evoluzione della società italiana e tutela sul piano previdenziale un conseguente diritto: quello, appunto, di vivere liberamente i propri affetti. Pure nel caso in cui si riversino su un coniuge di decenni più giovane.

Poiché la nostra previdenza versa in una condizione deficitaria, la regola è stata introdotta a fronte del fatto che un numero crescente di pensionati (soprattutto uomini) si sposano con donne molto più giovani. Dal punto di vista previdenziale, questo comporta che, a fronte del decesso del coniuge più anziano, l'altro ha diritto alla pensione di reversibilità. Data la consistente differenza di età, può accadere che una o un 40-50enne, o anche più giovane, si ritrovi beneficiario di una pensione per il resto della sua vita, facendo così aumentare in modo impreveduto il "costo" della pensione di cui era titolare il coniuge deceduto. Più che badanti attempate, quindi, il provvedimento riguarda giovani mogli o, per la parità dei sessi, toy boys.

Per questo motivo, con effetto sulle pensioni liquidate dal 2012, è stata introdotta la regola che a, fronte di un matrimonio tra una persona ultrasettantenne e un'altra che sia più giovane di oltre vent'anni, l'importo della pensione di reversibilità derivante dalla morte del più anziano viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore a 10. Ciò significa che se il matrimonio è durato almeno 10 anni, la pensione di reversibilità viene corrisposta interamente, altrimenti diventa il 90, l'80, il 70% e così via per ogni anno mancante ai dieci, fino ad azzerarsi.

Secondo la Corte costituzionale, la disposizione (contenuta nell'articolo 18, comma 5 del decreto legge 98/2011) parte dal presupposto che tutti questi matrimoni sono fraudolenti, celebrati quindi con il solo scopo di garantire una rendita al coniuge più giovane. Ma per i giudici è un presupposto "fortemente dissonante rispetto all'evoluzione del costume sociale". Come dire che, rispetto al passato, ora è più comune che un anziano sposi un giovane. Inoltre, non si possono porre dei vincoli legati all'età del matrimonio, perché sono estranei all'essenza e ai fini del vincolo coniugale. La pensione di reversibilità ha un fondamento solidaristico, serve cioè a garantire un sostentamento alla vedova/vedovo e ha una finalità previdenziale presidiata dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Per i giudici tagliare l'assegno va contro i diritti previdenziali del coniuge superstite.

DEVOLVI IL TUO 5 X MILLE



Coloro che intendano sostenere le attività dell'UNUCI nel campo dell'istruzione, della cultura e della formazione possono farlo attraverso la destinazione del 5 per 1000 nella propria dichiarazione dei redditi (mod. 730 e UNICO), inserendo nella casella dedicata al "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale..." il codice fiscale dell'UNUCI:

80107650584

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)	
<p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10 n. 1 del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA: Carlo Bianchi</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): 80107650584</p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>	<p>Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>
<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente</p> <p>FIRMA: _____</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche).

Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 "Modalità di invio della scheda".

FIRMA
Carlo Bianchi

